

LINEE GUIDA PER INTERVENTI SPERIMENTALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE

Art. 1

Finalità

La Regione Lombardia intende promuovere iniziative che coinvolgono Comuni, istituzioni e soggetti territoriali diversi in chiave di integrazione delle politiche di welfare, a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell'abitazione in locazione o per la ricerca di nuove soluzioni abitative temporanee, volte al contenimento dell'emergenza abitativa.

Art.2

Risorse

Per le finalità del precedente articolo è possibile utilizzare risorse regionali:

- a valere sul Bilancio in corso per un importo pari a € 4.000.000,00=;
- a valere su economie derivanti dall'utilizzo del fondo istituito presso Finlombarda S.p.a., ai sensi dell'art. 6 L. R. n. 33/2008, denominato "Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'alloggio in locazione" per un importo pari a € 1.892.765,00=.

Art. 3

Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici di Regione Lombardia sono, da una parte, quello di dare risposta al fenomeno dell'emergenza abitativa e, dall'altra, quello di sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell'abitazione in locazione, concentrando ogni sforzo nei Comuni ad alta tensione abitativa, con particolare riferimento a nuclei familiari in locazione sul libero mercato, attraverso due misure:

- MISURA 1 - volta ad incrementare il reperimento di nuove soluzioni abitative temporanee;
- MISURA 2 - volta ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, soprattutto a causa della crescente precarietà del lavoro o con precarie condizioni economiche.

Art. 4

Soggetti Attuatori

Soggetti attuatori delle iniziative sono i Comuni ad alta tensione abitativa, come definiti dalla delibera CIPE 87/2003 e dal Programma regionale per l'edilizia

residenziale pubblica PRERP 2014 – 2016 (D.C.R. n. X/456 del 30 luglio 2014). Si tratta dei 155 Comuni elencati nell'allegato 2 della DGR "Elenco dei Comuni e definizione delle risorse assegnate";

Art. 5

Caratteristiche delle iniziative ed impegni dei Comuni

1. I Comuni realizzano, anche attraverso la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (enti pubblici e soggetti istituzionali del territorio, Associazioni, ed enti del terzo settore), iniziative coerenti con gli obiettivi di cui al precedente art. 3.

- MISURA 1: Reperire nuovi alloggi nel mercato privato da destinare alle emergenze abitative

Attività previste: affitto diretto e/o intermediato di alloggi temporanei da parte del Comune per gli inquilini residenti in Lombardia sfrattati o in emergenza abitativa, in attesa di una soluzione stabile.

- MISURA 2: Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano un sfratto in corso

Attività previste: erogazione di un contributo dal Comune al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi e sia disponibile a non aumentare il canone.

Massimali di Contributo:

- € 1.000 a alloggio/contratto
- € 1.500 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare a canone più basso.

Tali contributi saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell'impegno previsto.

2. I Comuni si impegnano ad affiancare i nuclei familiari beneficiari, anche attraverso l'assunzione di misure di accompagnamento idonee ad agevolare l'uscita dalle situazioni di disagio.

3. I Comuni realizzano almeno una delle azioni di cui all'art. 3 direttamente oppure per il tramite di altri soggetti, pubblici o privati (enti del terzo settore) o attraverso propri enti o organismi strumentali.

Art. 6

Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari e accordo per la Misura 2

1. I nuclei familiari supportati attraverso le azioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di un membro del nucleo familiare;
- b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- c. morosità incolpevole accertata in fase iniziale (meno di € 3.000,00);

d. ISEE max fino a € 15.000,00.

2. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo. L'ACCORDO è sottoscritto da inquilino, proprietario e un rappresentante del Comune.

Art. 7

Riparto, trasferimento e monitoraggio delle risorse

1. Ai Comuni sono assegnate le risorse, di cui all'art. 2, secondo i seguenti criteri:
 - quota fissa per abitante su popolazione residente al 31 dicembre 2015 (€ 0,50 per il Comune di Milano e € 1 euro per tutti gli altri Comuni)
 - Quota fissa per tipologia di tensione abitativa (escluso il Comune di Milano)
2. Le risorse assegnate sono indicate nell'Allegato 2 della DGR "Approvazione di linee guida per interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e azioni rivolte al sostegno del mantenimento dell'abitazione in locazione" e saranno liquidate con successivo decreto dirigenziale.
3. Gli stanziamenti possono essere integrati dai Comuni con risorse proprie o con agevolazioni e benefici fiscali.
4. La Struttura Welfare abitativo e Housing sociale della DG Casa, Housing sociale, EXPO 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese monitora trimestralmente l'avanzamento e lo stato di attuazione delle misure.
I Comuni dovranno a tal fine produrre rendicontazioni intermedie della spesa per le azioni attivate, accompagnate da una breve relazione descrittiva delle attività svolte, delle risorse utilizzate, precisando:
 - n. alloggi reperiti/nuclei familiari ospitati per alloggio per la Misura 1;
 - n. contratti rinegoziati/nuclei familiari sostenuti per la Misura 2.
5. Qualora un Comune attivi una delle due misure senza successo, potrà rimodularle, sentiti i competenti uffici regionali.

Art.8

Tempi di attivazione

Entro 30 settembre 2016: trasferimento delle risorse ai Comuni;

Entro 31 ottobre 2016: attivazione da parte dei Comuni di almeno una delle misure con manifestazione di interesse o attraverso bando pubblico;

Entro 31 dicembre 2016: invio prima rendicontazione intermedia della spesa e dello stato di attuazione delle misure da parte dei Comuni a Regione Lombardia.

Art. 9

Informativa ai sensi del d.lgs 196/2003

1. I dati personali raccolti dalla Direzione Generale Casa , Housing sociale, EXPO 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con le presenti Linee Guida ed in conformità al Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche e integrazione.

2. Si richiede ai Comuni di rendere disponibili ai competenti uffici regionali, secondo le modalità che verranno indicate, i dati personali dei beneficiari dei contributi concessi ai sensi del presente provvedimento per la Misura 2, al fine di consentire azioni di monitoraggio e valutazione della politica ex post da parte di Regione Lombardia.

Art. 10

Utilizzo del Logo di Regione Lombardia

I bandi pubblici, le manifestazioni di interesse, manifesti, locandine e materiale informativo, nonché le comunicazioni ai beneficiari di concessione dei contributi, erogati ai sensi del presente provvedimento, dovranno riportare il logo di Regione Lombardia, nella fascia alta del format, a sinistra.

Art. 11

Controlli

I Comuni svolgono controlli a campione ai sensi della normativa vigente per verificare la veridicità delle informazioni.

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione a Regione Lombardia.

Art. 12

Informazioni

Per qualsiasi chiarimento sul contenuto delle presenti Linee Guida i Comuni possono inviare una mail a: lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it, laura_berardino@regione.lombardia.it, emanuele_busconi@regione.lombardia.it